



Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Ing. Giulio Epis  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo

Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Luca Brevi  
Dott. Massimiliano Brioschi  
Dott. Daniele Corlazzoli  
Dott.ssa Elena Del Bello  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Avv. Claudia Marinozzi  
Dott.ssa Giulia Masula  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott.ssa Federica Minaudo  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Elena Nossa  
Dott. Matteo Pagliaroli  
Dott. Franco Patti  
Dott.ssa Federica Prometti  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott. Daniel Vanoli  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Clara Barinetti  
Dott.ssa Ylenia Delprato  
Dott.ssa Grazia Illipronti  
Dott. Stefano Macalli  
Dott.ssa Claudia Zonca

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

### Circolare n. 28 del 15/06/2026

- 1) Le news di giugno
- 2) Le novità del c.d. “decreto fiscale” dopo la conversione
- 3) Elenco delle nuove figure che possono percepire compensi sportivi

Si comunica che l’art. 6 del D.L. n. 89/2026, pubblicato in G.U. del 22 maggio 2026, ha previsto, per taluni contribuenti, il rinvio dei versamenti risultanti dalla dichiarazione dei Redditi, IRAP ed IVA, in scadenza il giorno 30 giugno 2026, al giorno 20 luglio 2026, senza applicazione di alcuna maggiorazione.

Possono beneficiare della suddetta proroga i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF (pari ad € 5.164.569).

Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

- applicano il regime forfettario di cui all’art. 1 commi 54-68 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 comma 1 del D.L. 98/2011 (contribuenti “minimi”);
- che partecipano a società di persone, società a responsabilità limitata trasparenti e associazioni professionali soggette agli ISA;
- che partecipano a società a responsabilità limitata “non trasparenti” esclusivamente per quanto riguarda il versamento dei contributi previdenziali derivanti dal Modello Redditi.

Si precisa, infine, che gli stessi versamenti potranno essere effettuati entro il giorno 20 agosto 2026, applicando una maggiorazione pari allo 0,80%.

Si ricorda che il **diritto annuale CCIAA 2026** deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi che seguirà le scadenze sopra indicate.

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

## **1) Le news di giugno**

### **Responsabilità solidale negli appalti**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nell'ambito della responsabilità solidale negli appalti, il committente o la stazione appaltante possono effettuare il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi non corrisposti dall'affidatario, al fine di estinguerne il debito.

L'Amministrazione finanziaria ha inoltre precisato che tale pagamento non può essere effettuato mediante compensazione con crediti fiscali propri del soggetto che provvede al versamento. Rimane fermo il principio secondo cui non è consentito estinguere debiti tributari o contributivi di terzi utilizzando crediti erariali intestati a un soggetto diverso dal debitore.

### **Concordato preventivo biennale: modalità di adesione**

È stata prorogata al 31 ottobre 2026 (in luogo del precedente termine del 30 settembre) la scadenza per aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) relativo al biennio 2026-2027.

Per i contribuenti che aderiscono al CPB, il beneficio principale consiste nella possibilità di determinare le imposte sui redditi sulla base del reddito concordato con il Fisco, anziché sul reddito effettivamente conseguito (che resta comunque da dichiarare).

Tra i vantaggi più rilevanti:

- Tassazione agevolata del reddito incrementale rispetto all'anno base (2025), con un'imposta sostitutiva compresa tra il 10% e il 15%, in funzione del punteggio ISA.
- Accesso ai benefici premiali ISA, indipendentemente dal punteggio ottenuto negli anni oggetto di concordato.
- Maggiore tutela dagli accertamenti fiscali sul reddito concordato, con esclusione di diverse tipologie di accertamento sulle imposte dirette, salvo specifiche cause di decadenza.

Resta invece esclusa l'IVA, per la quale continuano ad applicarsi le ordinarie attività di controllo.

L'adesione al CPB deve essere effettuata attraverso una delle seguenti modalità:

- contestualmente alla presentazione del modello ISA allegato alla dichiarazione dei redditi 2026;
- con invio autonomo, unitamente al frontespizio del modello Redditi 2026, compilando l'apposita sezione dedicata al CPB.

Anche l'eventuale revoca dell'adesione deve essere comunicata entro il 31 ottobre 2026. Decorso tale termine, non sarà più possibile annullare l'adesione precedentemente espressa.

## **2) Le novità del c.d. "decreto fiscale" dopo la conversione**

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2026 n. 117 è stata pubblicata la Legge n. 88/2026 di conversione del DL n. 38/2026, c.d. "Decreto Fiscale".

Si riepilogano di seguito i principali interventi:

ARTICOLO	CONTENUTO
<p><b>Art. 1</b></p>	<p><b>Base imponibile IVA permute / dazioni di pagamento</b></p> <p>In sede di <b>conversione del Decreto</b>, è stata riscritta la <b>lett. d) del comma 2 dell'art. 13 del DPR n. 633/1972</b>, introdotta dalla Finanziaria 2026 per disciplinare la determinazione della base imponibile nelle operazioni permutative e nelle dazioni in pagamento. In particolare, la <b>nuova lett. d)</b> prevede che la base imponibile sia determinata in base al <b>valore monetario dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione, come risultante dal contratto</b>, anziché sulla base dell'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni o prestazioni effettuate, come previsto dalla formulazione originaria. Resta comunque fermo, che il valore contrattuale non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi sostenuti da ciascuna delle parti per le cessioni o prestazioni rese.</p> <p>La nuova disciplina si applica alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a <b>decorrere dal 1° gennaio 2026</b>.</p> <p>Sono fatti salvi, i comportamenti adottati tra il 1° gennaio e il 23 maggio 2026 in conformità alla disciplina previgente o alla formulazione originaria della Finanziaria 2026, a seconda della data di stipula del contratto. È, inoltre, esclusa qualsiasi possibilità di rimborso dell'imposta o di rettifica dell'imposta già liquidata.</p> <p><i>Per tutti gli altri aspetti operativi della disciplina si rinvia a quanto già illustrato nella nostra <b>Circolare n. 5 del 22/01/2026: LEGGE n. 199/2025 art. 1 commi 138 e 139</b>.</i></p>
<p><b>Art. 2-ter</b></p>	<p><b>Blocco pagamenti parcelle professionisti</b></p> <p>In sede di <b>conversione del Decreto</b> è stato modificato il <b>comma 1-ter dell'art. 48-bis del DPR n. 600/73</b>, prevedendo che, a partire dal 15 giugno 2026, il "blocco" dei pagamenti disposto dalle Pubbliche Amministrazioni prima dell'erogazione dei compensi professionali operi soltanto in presenza di debiti iscritti a ruolo scaduti di importo complessivo <b>superiore a 5.000,00 euro</b>.</p> <p>Pertanto, diversamente da quanto previsto dalla normativa originaria, per importi iscritti a ruolo fino a 5.000,00 euro il pagamento del compenso professionale non subirà trattenute o destinazioni a favore dell'Agente della Riscossione.</p> <p><i>Per tutti gli altri aspetti operativi della disciplina si rinvia a quanto già illustrato nella nostra <b>Circolare n. 20 del 14/05/2026</b>.</i></p>
<p><b>Art. 6</b></p>	<p><b>Ritenuta d'acconto provvigioni agenzie viaggi</b></p> <p>In sede di <b>conversione del Decreto</b> è stata confermata, con riferimento alla modifica del comma 5 dell'art. 25-bis del DPR n. 600/73 introdotta dalla Finanziaria 2026, la <b>proroga al 1° maggio 2026</b> dell'operatività della nuova disciplina.</p>

	<p>Quest'ultima prevede, a seguito della soppressione dello specifico esonero, l'assoggettamento alla ritenuta a titolo d'acconto del 23% delle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei e dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni rese direttamente.</p> <p>Inoltre, è stato disposto il <b>parziale ripristino dell'esonero</b> in favore delle <b>agenzie di viaggio e turismo</b>, limitatamente ai compensi, comunque denominati, percepiti per la vendita, emissione, prenotazione o intermediazione dei documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone.</p> <p><i>Per tutti gli altri aspetti operativi della disciplina si rinvia a quanto già illustrato nella nostra <b>Circolare n. 15</b> del 13/03/2026.</i></p>
<p><b>Art. 7 commi da 1 a 3</b></p>	<p><b>Iper ammortamento investimenti in beni strumentali</b></p> <p>Con la Finanziaria 2026 il Legislatore ha riproposto a favore delle imprese l'iperammortamento per gli investimenti in beni materiali ed immateriali interconnessi al sistema aziendale e per i beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia destinata all'autoconsumo. La maggiorazione del costo di acquisizione è riconosciuta per gli investimenti effettuati dall'01/01/2026 al 30/09/2028 e in beni prodotti in uno Stato UE/SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).</p> <p>Ora, con la modifica del comma 427 dell'art. 1, Legge n. 199/2025, è confermata l'abolizione del vincolo che limitava il beneficio in esame agli acquisti di beni prodotti in uno Stato UE/SEE.</p> <p>La novità in esame non interessa gli impianti fotovoltaici destinati all'autoproduzione/autoconsumo di energia da fonte solare per i quali la "produzione in uno Stato UE" è collegata al richiamo ai moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lett. b) e c), DL n. 181/2023 contenuto nella lett. b) del comma 429 del citato art. 1.</p>
<p><b>Art. 8, commi 1, 2 e 3</b></p>	<p><b>"Nuovo" credito d'imposta "TRANSIZIONE 5.0" 2026</b></p> <p>L'art. 8 del DL n. 38/2026 aveva introdotto un credito d'imposta del <b>35%</b> per le imprese escluse dal beneficio Transizione 5.0 a causa dell'esaurimento delle risorse, pur avendo presentato la domanda e ottenuto dal GSE la conferma dei requisiti tecnici dell'investimento. Il credito comprendeva anche le spese di certificazione. Successivamente, il DL n. 42/2026 ("Decreto Caro Petrolio bis"), a fronte dell'aumento delle risorse disponibili, ha elevato il credito d'imposta all'<b>89,77%</b> dell'importo richiesto, riferito agli investimenti agevolati e alle spese di formazione del personale. In sede di conversione, le predette modifiche sono state trasfuse nel comma 1 dell'art. 8 del Decreto in esame.</p> <p>Entro il 30.4.2026, il GSE ha comunicato alle imprese il credito effettivamente utilizzabile, dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il credito d'imposta in esame:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, utilizzando il codice tributo “7079” e i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Alla sua compensazione non si applicano né il limite annuale di 2 milioni di euro previsto dall’art. 34 della Legge n. 388/2000, né il limite annuale di 250.000 euro previsto per i crediti indicati nel quadro RU del modello Redditi. Inoltre, non opera la previsione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010 che vieta la compensazione fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali il termine di pagamento è scaduto;</li> <li>• non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP;</li> <li>• non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.</li> </ul> <p>Con l’aggiunta del comma 3-bis all’art. 8, DL n. 38/2026, alle imprese in esame è concesso un contributo, in proporzione alle spese sostenute risultanti dalle predette comunicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;</li> <li>• per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle rilasciate da soggetti obbligati necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH (<i>Do No Significant Harm</i>).</li> </ul> <p>Il contributo in esame è erogato dal MiMiT sulla base delle informazioni fornite dal GSE in merito alle spese sostenute, secondo le modalità individuate da un Decreto di prossima emanazione ed è riconosciuto nel rispetto della normativa UE in materia di Aiuti di Stato.</p> <p>In sede di conversione il comma 3-bis è stato incorporato direttamente nell’art. 8 del Decreto in esame ed è stato previsto che il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF/IRES/IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.</p>
<p><b>Art. 9 comma 2-bis</b></p>	<p><b>Detassazione proventi associazioni / società sportive dilettantistiche</b></p> <p>Come previsto dall’articolo 25, comma 2, della Legge n. 133/93, stabilisce una specifica esclusione dalla base imponibile fiscale a favore dei sodalizi sportivi dilettantistici. Tale regime di favore spetta anche alle realtà prive di riconoscimento da parte del CONI o delle Federazioni Sportive Nazionali, a condizione che risultino regolarmente affiliate a un Ente di promozione sportiva, e che abbiano optato per il sistema forfettario disciplinato dalla Legge n. 398/91.</p> <p>Nel dettaglio, questa totale esenzione dal prelievo fiscale sui redditi viene concessa per un limite massimo di due manifestazioni per ciascun anno e fino a un limite economico complessivo fissato a € 51.645,69. La misura si applica nello specifico a:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;</li> <li>• proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’art. 108, comma 2-bis, lett. a), TUIR, in materia di formazione del reddito complessivo.</li> </ul> <p>In virtù delle disposizioni contenute nell’articolo 90, comma 1, della Legge n. 289/2002, la medesima agevolazione fiscale viene espressamente estesa anche alle società sportive dilettantistiche.</p> <p>In sede di conversione del decreto-legge di riferimento, la riformulazione del secondo comma ha modificato la delimitazione dei soggetti destinatari. Di conseguenza, l’applicazione della detassazione è stata raccordata con le definizioni introdotte dalla "Riforma dello Sport" (precisamente l’Articolo 6, comma 1, lettere a, b e c del D.lgs. n. 36/2021), circoscrivendo la qualifica di soggetti beneficiari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>associazioni sportive</b> non riconosciute (prive di personalità giuridica);</li> <li>• <b>associazioni sportive</b> riconosciute (dotate di personalità giuridica di diritto privato);</li> <li>• <b>società di capitali e società cooperative</b> costituite senza finalità di lucro.</li> </ul>
<p><b>Art. 10 comma 2-bis</b></p>	<p><b>Rottamazione-quinquies e “tolleranza” versamenti</b></p> <p>In merito alla sanatoria delle somme affidate all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, la legge di conversione del Decreto Fiscale ha parzialmente riscritto l’articolo 1, comma 95, della Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026). La modifica normativa ha reintrodotta la validità dei pagamenti eseguiti entro i 5 giorni successivi alla scadenza ordinaria, circoscrivendo però tale flessibilità a specifiche scadenze del piano.</p> <p>Il regime di tolleranza dei 5 giorni opera esclusivamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il versamento in un’unica rata, da versare entro il 31.7.2026 (ammettendo la regolarità del pagamento se eseguito entro il 5.8.2026);</li> <li>• il versamento dell’ultima rata.</li> </ul> <p>Va considerato che per le ulteriori rate del piano di rateazione la definizione non produce effetto in caso di mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive. Per le stesse non è stata prevista la tolleranza considerato che in caso di mancato pagamento di una rata, l’omissione può essere sanata entro la scadenza di quella successiva.</p>
<p><b>Art. 10-quinquies</b></p>	<p><b>Rottamazione-quinquies enti locali</b></p> <p>Durante la fase di conversione in legge, l’ambito di applicazione della “rottamazione-quinquies”, disciplinata dall’articolo 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), ha subito un ampliamento volto a includervi anche i tributi di competenza locale (quali IMU e Tari).</p>

	<p>La sanatoria permette di regolarizzare i debiti, tributari e non, affidati agli Agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 da Regioni, Province e Comuni. Sono esclusi solo i debiti legati a condanne della Corte dei conti. L’agevolazione si applica a condizione che l’ente locale deliberi autonomamente l’adesione alla misura.</p> <p><b>Gli Enti locali devono adottare e pubblicare sul proprio sito Internet, entro il 30/06/2026, i Provvedimenti per l’applicazione della “rottamazione-quinquies” alle proprie entrate.</b></p> <p>Ai fini della definizione agevolata il soggetto interessato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare dal 16/09/2026 al 31/10/2026. I canali telematici per la trasmissione verranno ufficializzati entro il 15 settembre;</li> <li>• versare le somme dovute: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in unica soluzione entro il 31/01/2027;</li> <li>- attraverso una dilazione che prevede fino a 54 rate bimestrali di identico ammontare (con un valore minimo di € 100 a versamento). Le scadenze sono fissate per l’ultimo giorno dei mesi di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ogni annualità, partendo dal 2027. Sulle quote dilazionate verranno applicati gli interessi del 3% annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027.</li> </ul> </li> </ul> <p>L’Agente della riscossione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal 15/09/2026 rende disponibili sul proprio portale i dati necessari per individuare i carichi definibili;</li> <li>• entro il 31/12/2026 comunica al debitore il calcolo definitivo delle somme da versare, il dettaglio degli importi delle singole quote e il rispettivo piano delle scadenze.</li> </ul> <p>Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la predetta dichiarazione, sono sospesi i termini di prescrizione/decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima/unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31/01/2027 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate).</p>
<p><b>Art. 11</b></p>	<p><b>Ripristino regime di tassazione dividendi/plusvalenze, società di persone e di capitali</b></p> <p>A seguito della riformulazione degli articoli 58, 59, 87 e 89 del TUIR, unitamente alla contestuale cancellazione dei commi da 51 a 55 dell’articolo 1 della Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), viene ufficializzato il ritorno alle regole originarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• del regime di tassazione dei <b>dividendi</b></li> <li>• del regime di tassazione delle <b>partecipazioni</b> (PEX)</li> </ul>

	<p>applicabile fino al 2025 dalle società di persone / capitali.</p> <p>Nello specifico, vengono azzerati i nuovi vincoli e i parametri monetari che erano stati stabiliti dalla Finanziaria 2026, i quali subordinavano le agevolazioni al possesso di una quota di partecipazione pari o superiore al 5% o, in alternativa, a un controvalore minimo di € 500.000. Per effetto di questa cancellazione, si riapplicano le vecchie regole per:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'esenzione (41,86% / 95%) sui dividendi incassati dai suddetti soggetti giuridici;</li><li>• l'esenzione (41,86% / 95%) applicabile alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie.</li></ul> <p>La medesima operazione di ripristino normativo ha interessato i criteri indicati dall'articolo 27, comma 3-ter, del DPR n. 600/73. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2026, torna in vigore la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con aliquota ridotta all'1,20% per i dividendi distribuiti a favore di società non residenti nel territorio dello Stato.</p>
--	--

### **3) Elenco delle nuove figure che possono percepire compensi sportivi**

Con il decreto pubblicato il 14 maggio 2026 è stato adottato il quarto aggiornamento dell'elenco delle mansioni considerate necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, previsto dall'art. 25, comma 1-ter, del D.lgs. 36/2021.

La disciplina del lavoro sportivo ha profondamente innovato il settore, delineando una nozione più ampia di lavoratore sportivo e prevedendo un sistema volto ad adeguare nel tempo le figure professionali rilevanti ai fini previdenziali, fiscali e contrattuali.

L'art. 25 individua espressamente alcune figure che assumono la qualifica di lavoratore sportivo quando l'attività è svolta a fronte di un corrispettivo, tra cui atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Inoltre, la normativa include anche i tesserati che svolgono attività tecniche funzionali e necessarie alla pratica della specifica disciplina sportiva, purché individuate dai regolamenti federali.

Restano invece escluse le attività di carattere amministrativo-gestionale e quelle riservate ai professionisti appartenenti a ordini o albi professionali.

#### **L'aggiornamento dell'elenco delle mansioni rilevanti**

Per garantire l'aggiornamento dell'elenco delle mansioni rilevanti, il comma 1-ter dell'art. 25 affida alle Federazioni Sportive Nazionali e alle Discipline Sportive Associate il compito di comunicare annualmente al Dipartimento per lo Sport, per il tramite di CONI e CIP, le eventuali integrazioni o modifiche ai propri elenchi. Le nuove mansioni acquistano efficacia soltanto a seguito dell'approvazione mediante decreto dell'Autorità politica delegata allo sport, adottato previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

### **L'ampliamento degli elenchi delle attività rilevanti nel lavoro sportivo**

L'individuazione delle mansioni sportive ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dall'art. 25 del D.lgs. 36/2021 è avvenuta attraverso una serie di decreti progressivi, il quarto e più recente aggiornamento è stato pubblicato nel maggio 2026, a seguito delle comunicazioni trasmesse dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate.

Il sistema adottato ha natura cumulativa: ciascun nuovo decreto integra i precedenti senza sostituirli, determinando così un elenco complessivo che si forma attraverso la sommatoria di tutti i provvedimenti vigenti. Inoltre, per garantire continuità e certezza applicativa, la normativa prevede che, in assenza di aggiornamenti annuali, restino automaticamente confermate le mansioni già riconosciute nell'anno precedente.

Il quarto elenco delle mansioni introduce 19 nuove figure professionali individuate da cinque organismi sportivi, tra cui due federazioni paralimpiche. Le nuove mansioni riguardano attività organizzative, tecniche, formative e di supporto agli eventi sportivi.

- In particolare, la Federazione Ginnastica d'Italia (FGI) ha inserito figure quali il direttore responsabile dell'evento sportivo, lo speaker, gli addetti al campo gara, all'assistenza dei partecipanti e al servizio antidoping, oltre a docenti formatori e componenti delle commissioni d'esame.
- La Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM) ha invece introdotto, tra le altre, le figure del team leader, del collaboratore logistico, del responsabile del settore istruzione tecnica, del docente formatore sportivo, dello speaker, dell'armiere e dell'assistente bagnanti.
- Ulteriori nuove mansioni sono state riconosciute dalla Federazione Italiana Sci Nautico, Sci d'Acqua e Wakeboard (FISSW), che ha inserito il *beach announcer*, l'addetto all'organizzazione logistica e il manovratore cable.
- Infine, le federazioni paralimpiche FIPPS e FISPIC hanno rispettivamente individuato le figure dell'assistente tecnico di disciplina e dell'assistente tecnico.

L'inclusione di nuove professionalità, anche nell'ambito dello sport paralimpico, conferma la volontà del legislatore di ampliare progressivamente il perimetro del lavoro sportivo, valorizzando tutte le attività tecniche e organizzative essenziali allo svolgimento delle discipline sportive e promuovendo i principi di inclusione e pari opportunità che caratterizzano la riforma del D.lgs. 36/2021.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***Studio Berta Nembrini Colombini & Associati***